



COMUNE DI OSSANA

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Approvato con deliberazione nr. 58/2006 dal Consiglio comunale nella seduta del 27 dicembre 2006

INDICE

Cliccabile con mouse

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	
Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani	
Art. 3 Classificazione dei rifiuti.....	
Art. 4 Gestione e costo del servizio	
Art. 5 Istituzione della tariffa	
Art. 6 Determinazione della tariffa	
Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa	
Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 Locali ed aree soggette.....	
Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	
Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	
Art. 12 Esclusioni	
Art. 13 Agevolazioni.....	
Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	
Art. 15 Riduzione per motivi di servizio	

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 16 Comunicazioni.....	
Art. 17 Rimborsi e conguagli	
Art. 18 Verifiche	
Art. 19 Riscossione.....	
Art. 20 Violazioni.....	
Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento.....	
Art. 22 Casi particolari	
Art. 23 Responsabile	

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 Norme transitorie e finali.....	
---	--

[Documento del Comprensorio della Valle di Sole: Dalla Tassa alla Tariffa Punti-sacchetti](#)

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal presente Regolamento comunale istituito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo stesso.
2. Il Comune provvede all'applicazione ed alla riscossione della tariffa quale corrispettivo per l'esercizio del servizio di cui all'art. 1. L'Ente gestore trasmette al comune i dati di propria competenza.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e alle deliberazioni dell'Ente gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi. Tali deliberazioni trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 4 Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Il Comprensorio comunica, entro il 20 ottobre di ciascun anno al Comune i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario. L'Amministrazione Comunale provvede successivamente a redigere il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5 Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Comune.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e dal documento "Tariffa a punti/sacchetti" allegato alla presente.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata

all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione elettrica ed idrica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili¹.

Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
6. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) per utenza domestica si fa riferimento all'unità immobiliare abitabile come da art. 7 comma 2.
 - c) per utenza non domestica si fa riferimento alle superfici dell'azienda stessa, escluse le aree scoperte
 - d) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - e) i posti macchina coperti ad uso aziendale;
 - f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo continuativo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande)
 - g) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - h) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie aziendale misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune dinamicamente con ricalcolo della tariffa dal giorno della variazione

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, ovvero per abitazioni a disposizione dei soggetti residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero 2 (due) persone per tutto l'arco dell'anno , come da tabelle allegate.
4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la determinazione della quota fissa e variabile da attribuire alla singola utenza si prendono a riferimento le tabelle allegate:

Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente K_c relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti²:

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE K _c
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41
2. Campeggi, distributori carburanti	0,73
3. Stabilimenti balneari	0,50
4. Esposizioni, autosaloni	0,36
5. Alberghi con ristorante	1,20
6. Alberghi senza ristorante	0,85
7. Case di cura e riposo	0,97
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,06
9. Banche e istituti di credito	0,56
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29
12. Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,67
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,13
17. Bar, caffè, pasticceria	4,96
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25
21. Discoteche, night club	1,34

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficienti Kd)³

ATTIVITÀ		COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti	6,03
3	Stabilimenti balneari	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	3,03
5	Alberghi con ristorante	9,86
6	Alberghi senza ristorante	7,02
7	Case di cura e riposo	8,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,76
9	Banche e istituti di credito	4,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	50,28
17	Bar, caffè, pasticceria	40,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	67,66
21	Discoteche, night club	11,01

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio

urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione della misura dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo della tariffa i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili ovvero inagibili, con riferimento all'art. 7 comma 2.
 2. le abitazioni di proprietà o possedute a titolo di usufrutto tenute a disposizione dei soggetti permanentemente residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purchè le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo.
 3. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento, impianti privati di lavaggio automezzi ed i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 4. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento familiare/ domestico;
 5. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 6. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 7. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva; non rientrano in questa tipologia le parti comuni relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti.
 8. i locali interrati o seminterrati ed i sottotetti adibiti a soffitta inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 9. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze concessioni o d.i.a. per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione.
 - b) aree scoperte:
 1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
 6. le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
 7. le aree adibite a raccolta rifiuti e centro recupero materiali.

8. aree destinate a deposito di materiali e attrezzature utilizzate nell'attività produttiva.

- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
- d) sono inoltre escluse dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria, di variazione o di specifica comunicazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le abitazioni nonché i locali e le superfici delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).

4. Qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) Ambulatori medici 70%
- b) Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, odontotecnici e di60%
- c) Lavanderie a secco e tintorie.....80%
- d) Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto.....70%
- e) Caseifici e cantine vinicole.....50%

- f) Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie.....60%
- g) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie.....80%
- h) Laboratori fotografici ed eliografie.....80%

5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Devono altresì segnalare entro 30 giorni la variazione degli elementi che determinano la presente esclusione; inoltre, per continuare a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa l'amministrazione può richiedere documentazione dimostrante la quantità e qualità dei rifiuti speciali smaltiti nell'anno precedente.
6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13 Agevolazioni

1. In via transitoria per l'anno 2007 per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa. Dal 2008 invece i praticanti il compostaggio certificato non parteciperanno al riparto della spesa risultante dalla raccolta del rifiuto organico. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente mediante sopralluoghi a campione presso le abitazioni degli utenti sulla base della lista predisposta dall'Ufficio tributi; se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato regolarmente non si applica la riduzione prevista e dal 2008 parteciperanno al riparto della spesa risultante dal rifiuto organico.
2. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota fissa, nel caso di locali ed aree di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza amministrativa/commerciale per un periodo annuale inferiore a 180 (centottanta) giorni.
3. La misura delle riduzioni di cui al precedente comma è seguente:

Tipologia agevolazione	percentuale riduzione parte fissa
Attività stagionale periodo di chiusura superiore a 180 giorni nell'anno solare	50%
Attività stagionale periodo di chiusura da 90 gg fino a 180 giorni nell'anno solare	30%

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole materne ed elementari (dall'asilo nido alle scuole elementari) sia pubbliche che equiparate che private;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti casistiche:
 - a) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - b) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati
3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente con la quale è approvata la tariffa.
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma.

Art. 15 Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 16 Comunicazioni

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui all'art. 13 ed all'art. 14;
 - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Comune entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica o costituzione di una nuova determina l'aggiornamento automatico della tariffa.
4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree, nonché riferimenti catastali;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree e riferimenti catastali;

- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
5. La comunicazione è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta o via fax.
 6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa.
 7. In caso di omessa presentazione della comunicazione, il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 17 Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal 1° giorno del mese successivo alla data della cessazione quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro novanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

Art. 18 Verifiche

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
 - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;

- d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 c. 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
 4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato.
 5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 19 Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Comune secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso fino ad un massimo di 4 (quattro) rate, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto potrà essere richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 21 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza il Comune provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 20.

Art. 20 Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento;
 - b) Euro 40,00 (quaranta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore;
 - c) Euro 60,00 (sessanta) nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) Euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
3. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione stessa oltre i termini di cui all'art. 16, comma 3 la sanzione consisterà nell'applicazione del seguente calcolo penalizzando gli importi rimborsabili come segue:
 - a) se entro l'anno tributario della cessazione il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della comunicazione;
 - b) se oltre l'anno tributario della cessazione ma entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
 - c) se oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno dell'annualità successiva alla data in cui il rimborso non è prescritto.
4. Per i soggetti che hanno chiesto la riduzione tariffaria e per l'effettuazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.
5. L'Ente gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci).

Art. 22 Casi particolari

1. Non sono soggetti a conteggio i conferimenti dei soli pannoloni/pannolini di anziani, bambini e disabili; questi possono essere conferiti nei cassonetti/contenitori in buste di plastica d'uso comune a seconda delle esigenze delle famiglie.

Art. 23 Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio competente per materia istituito dal Comune sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo lo stesso nominerà un sostituto all'interno del Servizio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.
2. Dal 1 gennaio 2007 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2006, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2007 dal Comune entro i termini prescrizionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Il Comune dà immediata applicazione al metodo puntuale con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2006, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2007 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 10.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMPENSORIO DELLA VALLE DI SOLE

**DALLA TASSA ALLA TARIFFA
PUNTI-SACCHETTI**

PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI

DOCUMENTO DEFINITIVO

Approvato dalla Giunta Comprensoriale con Delibera n. 66 del 14 novembre 2006

DALLA TASSA ALLA TARIFFA a Punti - Sacchetti PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il passaggio dalla tassa alla tariffa per la gestione dei rifiuti è previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n° 22/1997 (Decreto Ronchi). L'elaborazione di un metodo normalizzato è contenuto nel regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n° 158.

A livello locale l'art. 8 della L.P. n° 5/1998 prevede che la Provincia Autonoma di Trento possa stabilire un sistema di tariffazione alternativo rispetto a quello nazionale. La Giunta Provinciale con delibera n° 2972 del 30.12.2005 ha approvato un modello tariffario specifico che interviene con delle modifiche al D.P.R. n° 158/1999.

Il 10 febbraio 2006 è stata varata dal Parlamento la “Delega Ambientale” con numerose novità in corso di valutazione; nel merito gli uffici provinciali stanno approfondendo i contenuti e le relative ricadute sulla normativa locale vigente. E' evidente che in questo contesto legislativo si opera con difficoltà programmatica.

La Val di Sole al 31-12-2004 contava **15.235** abitanti residenti, le presenze turistiche nel 2005 sono state pari a **10.404** abitanti equivalenti. Le persone presenti in media tutto l'anno sono state **25.639**. Il picco turistico massimo nella prima settimana di gennaio è stato di circa **44.000** presenze. La popolazione totale presente in Valle in quel periodo è pari quindi a circa **60.000** persone.

Le seconde case ad uso turistico, con più di **9.000** appartamenti, rappresentano circa i **due terzi di tutte le residenze della Valle** e questo ha condizionato la nostra scelta per un sistema stradale “**aperto**”, per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile di produzione domestica e per la

raccolta dell'umido prodotto dalle utenze domestiche che non praticano il compostaggio domestico. Per le utenze non domestiche è previsto invece un sistema “**porta a porta**” sia per il secco che per l'umido, con cassonetti personalizzati dotati di sistema di identificazione.

Per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile prodotto dalle utenze domestiche abbiamo previsto di utilizzare strutture seminterrate con un volume utile di 5.000 litri, dotate di una calotta che **permette di conferire 24 ore su 24** sacchetti della capacità di 30 litri. L'uso del sacchetto in plastica riciclata, fornito dai singoli Comuni attraverso il Comprensorio, è obbligatorio per tutte le utenze domestiche e rappresenta il sistema per misurare la quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto da ogni utenza al fine dell'applicazione della parte variabile della tariffa. Nelle strutture seminterrate è vietato conferire il rifiuto sfuso.

Presso i **cimiteri** saranno utilizzati ancora gli **attuali cassonetti stradali** sia per il secco che per la frazione verde.

L'organico prodotto dalle utenze domestiche che non praticano il compostaggio domestico è raccolto con bidoni stradali della capacità di 240 litri posti in punti prossimali, che **permettono di conferire 24 ore su 24** gli scarti organici, utilizzando gli appositi sacchetti in materiale biodegradabile sempre forniti dai singoli Comuni attraverso il Comprensorio. Ogni bidone è chiuso a chiave ed è assegnato ad un gruppo di famiglie.

Rimane sempre uguale il criterio che vede ogni Comune pagare il servizio in proporzione al peso del rifiuto secco non riciclabile raccolto sul proprio territorio e conferito in discarica e al peso del rifiuto organico raccolto sul proprio territorio e conferito all'impianto di compostaggio.

Il “**Progetto di Riorganizzazione del Servizio di Gestione della Raccolta differenziata e dei Rifiuti**”, approvato dalla Provincia il **10 febbraio del 2005** e poi approvato definitivamente dalla Giunta del Comprensorio il **14 aprile 2005**, elenca le principali motivazioni che ci hanno guidato nell'adottare un sistema “**stradale - aperto**” di raccolta degli RSU prodotti dalle utenze domestiche, che riteniamo il più semplice e il meno costoso possibile, ma soprattutto il più adatto a servire il tipo di utenza che abbiamo in Valle. Con il sistema porta a porta infatti,

sarebbe impossibile intercettare la stragrande maggioranza delle utenze turistiche che come è noto non hanno una presenza costante durante tutta la settimana.

Un altro aspetto che è stato determinante per orientare le nostre scelte relative al sistema di raccolta, riguarda il fatto che in Val di Sole ci sono **50 centri abitati** sparsi su un **territorio molto esteso e “difficile”**, quasi tutti caratterizzati da strade ripide e strette che soprattutto nella lunga stagione invernale creerebbero sicuramente vari ostacoli ad altri sistemi di raccolta più capillari come ad esempio il porta a porta, sia per il secco che per l’umido.

La Val di Sole presenta quindi alcune specificità assai più complesse di quelle presentate da altri ambiti trentini di fondovalle (la forte presenza turistica delle seconde case, la delicata conformazione ambientale e le condizioni climatiche). Questo fatto ha orientato le nostre scelte verso un metodo di gestione attento all’insieme delle problematiche e abbiamo così privilegiato la qualità ed il rispetto del territorio con particolare attenzione a ridurre il massimo possibile il fenomeno dell’ abbandono dei rifiuti.

La scelta del sistema “**stradale - aperto**” per le **utenze domestiche** e del sistema “**porta a porta**” per le **utenze non domestiche**, presuppone un trattamento tariffario specifico riassunto nelle **tabelle a) - b) - c) - d)** allegate.

UTENZE DOMESTICHE

Si intende procedere all'applicazione della tariffa in tutti i Comuni della Valle, a partire dal 2007 calcolandola, per quanto riguarda le utenze domestiche, non più in base alla superficie dell'appartamento, ma solo in base ai componenti del nucleo familiare, come previsto dalle tabelle a) – b) – c) – d).

La parte variabile della tariffa, dopo l'applicazione sperimentale nel 2007, sarà calcolata nel 2008 in base al numero dei Punti previsti dalla tabella c). Si applicherà una riduzione di Punti in base al numero di accessi al Crm per conferire materiali riciclabili. Il conferimento di altri materiali non dà diritto a nessuna riduzione di punti. Al fine della riduzione dei Punti, sarà possibile conteggiare un solo conferimento alla settimana per ogni utenza.

La tariffa a Punti presenta diversi pregi;

- *semplicità ed economicità del sistema;*
- *facilità di comprensione da parte dei cittadini;*
- *avvalora e premia l'azione virtuosa del cittadino;*
- *valorizza al massimo la struttura del CRM per la raccolta differenziata di qualità e per la sua valenza come punto di educazione permanente per i cittadini.*

Si ritiene che la riduzione dei punti, relativi alla parte variabile della tariffa, come previsto dalla tabella c), rappresenta un metodo efficace, per indurre il cittadino a ridurre la quantità di rifiuti non differenziati prodotti. E' evidente che il cittadino che frequenta il Crm produce maggiore raccolta differenziata (di qualità) e quindi una quantità proporzionalmente minore di rifiuto secco non riciclabile.

Si esprime una forte e unanime volontà nel voler adottare e sperimentare tale metodo che si basa su un sistema di rilevazione elettronico di tutti i conferimenti al CRM, perché lo si ritiene in sintonia con tutto il Progetto di raccolta differenziata, approvato negli anni precedenti e ora in corso di realizzazione, che prevede in tutti i Comuni della Valle il Crm come fulcro strategico della raccolta differenziata di qualità, e che ha richiesto investimenti notevoli sia per quanto riguarda i contributi provinciali che per quanto riguarda le risorse dei singoli Comuni (Crm e strutture seminterrate).

Si condivide pienamente gli obiettivi del nuovo Piano provinciale dei rifiuti, presentati nella riunione del 21 novembre 2005 presso l'Istituto Agrario di S.Michele, tra la Giunta Provinciale e i Sindaci del Trentino (175 kg di residuo procapite e il 65% di raccolta

differenziata) e si **ritiene possibile raggiungerli**, o quanto meno avvicinarvisi molto, anche con questo **profilo tariffario** (Vedi i calcoli relativi al Comune di Ossana riportati sotto). A tal fine si ritiene importante proseguire in tutti i Comuni con la **campagna di sensibilizzazione** (Incontri con la Popolazione, opuscoli informativi, manifesti, ecc.), mirata ad **una sensibile riduzione alla fonte** di determinate tipologie di rifiuti, in particolare di tutti gli imballaggi e i contenitori vuoti a perdere.

Si ritiene inoltre che **il sistema proposto non pregiudica la possibilità di introdurre successivamente**, eventuali altri sistemi – oltre a quello dei sacchetti – di misurazione della quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto da ogni utenza (controllo elettronico della calotta di conferimento sulle strutture seminterrate, o altri sistemi che nel frattempo presentassero maggiori caratteristiche di semplicità, di efficienza e di economicità).

- omissis esperienza dati del comune di ossana

PROIEZIONE MATEMATICA DEL SISTEMA

*Riprendiamo i dati relativi alla popolazione totale presente in Val di Sole nel 2005, riportati nella prima parte del documento. Gli abitanti residenti erano 15.235 pari a circa 6.925 nuclei familiari (dato medio 2005 = circa 2,2 persone per nucleo familiare * censimento del 1971 = 3,5 * censimento 1981 = 3,1 * censimento 1991 = 2,7 * censimento 2001 = 2,3 * andamento costante = - 0,4), più 10.404 abitanti equivalenti pari a circa 5.202 nuclei familiari (dato medio = 2 persone per nucleo familiare) per un totale di 25.639 persone presenti pari quindi a 12.127 nuclei familiari (dato medio = 2,11 persone per nucleo familiare).*

Sulla scorta dei dati relativi ai conferimenti negli ultimi tre anni presso il Crm di Ossana (dati consolidati in 8 anni di attività), rileviamo che la media dei Kg per ogni conferimento è pari a 38,1 che divisi per 2,11 persone per nucleo familiare danno una media procapite di 18,06 Kg per ogni conferimento.

Ipotizzando un conferimento al mese in media, in un anno una persona dovrebbe conferire 216,72 Kg di materiali, che considerando i 50 punti di massima riduzione, corrispondono a 4,33 Kg per punto. I rifiuti prodotti nel 2005 in Val di Sole ammontano a Kg 11.091.681 dei quali 636.800 Kg di organico e 539.310 Kg di verde. Rimangono 9.915.571 Kg di residuo, che divisi per 25.639 persone danno una media di 386,74 Kg per persona. Dalla proiezione dei dati sopraesposti si può ricavare che il residuo procapite da smaltire rimarrebbe pari a 170,02 Kg (386,74 Kg – 216,72 Kg).

Conseguentemente il residuo prodotto dai singoli nuclei familiari sarà misurato per differenza, detraendo al rifiuto totale procapite il rifiuto organico, il verde e i punti di riduzione raggiunti, in ragione di 4,33 Kg per ogni punto.

UTENZE DOMESTICHE

TABELLA – CORRISPONDENZA PUNTI / CHILI

Nuclei Familiari Residenti	RESIDENTI				
	Quota annua di PUNTI con almeno 1 conferimento ogni mese presso il CRM o da 24 o più conferimenti all'anno	Quota annua di PUNTI con almeno 1 conferimento ogni mese e ½ presso il CRM o da 18 a 23 conferimenti all'anno	Quota annua di PUNTI con almeno 1 conferimento ogni 2 mesi presso il CRM o da 11 a 17 conferimenti all'anno	Quota annua di PUNTI con almeno 1 conferimento ogni 3 mesi presso il CRM o da 6 a 10 conferimenti all'anno	Quota annua di PUNTI fino a 5 conferimenti all'anno presso il CRM
1 persona (1)	50 ⁽¹⁵⁾ (Kg 170,02)	65 ⁽¹⁰⁾ (Kg 243,85)	75 ⁽¹⁰⁾ (Kg 278,49)	85 ⁽¹⁵⁾ (Kg 313,13)	100 (Kg 386,74)
2 persone (1,8)	90 (in proporzione)	120 (in proporzione)	135 (in proporzione)	150 (in proporzione)	180
3 persone (2,4)	120 (in proporzione)	160 (in proporzione)	180 (in proporzione)	200 (in proporzione)	240
4 persone (3)	150 (in proporzione)	200 (in proporzione)	225 (in proporzione)	250 (in proporzione)	300
5 o più persone (3,6)	180 (in proporzione)	240 (in proporzione)	270 (in proporzione)	300 (in proporzione)	360

Gli appartamenti turistici pagano come se ci fossero due persone tutto l'anno	TURISTI				
	Quota annua di PUNTI da 15 o più conferimenti all'anno presso il CRM	Quota annua di PUNTI da 11 a 14 conferimenti all'anno presso il CRM	Quota annua di PUNTI da 7 a 10 conferimenti all'anno presso il CRM	Quota annua di PUNTI da 4 a 6 conferimenti all'anno presso il CRM	Quota annua di PUNTI fino a 3 conferimenti all'anno presso il CRM
Turisti (2)	80 ⁽²⁰⁾	100 ⁽²⁰⁾	120 ⁽²⁰⁾	140 ⁽²⁰⁾	160

UTENZE DOMESTICHE

Su richiesta dei competenti Uffici provinciali, il 12 luglio 2006, **vengono cambiate le modalità previste per misurare il rifiuto residuo** prodotto dai singoli nuclei familiari, rispetto al sistema a Punti approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 22 marzo 2006 e viene previsto il **sistema misto a Punti e Sacchetti** di seguito descritto.

1. La **parte fissa** della tariffa per le **utenze domestiche** viene pagata dall'utente in proporzione al numero delle persone che compongono il proprio nucleo familiare. **Una** persona = 1 (**100** punti), **due** persone = 1,8 (**180** punti), **tre** persone = 2,4 (**240** punti), **quattro** persone = 3 (**300** punti), **cinque** o più persone = 3,6 (**360** punti). Le **utenze domestiche di tipo turistico** o le **secondo case dei residenti** affittate per **periodi inferiori ad un anno**, pagheranno la parte fissa della tariffa come se gli appartamenti fossero abitati da **2 persone** per tutto l'anno (**200** punti). Vedi **tabella a)**. Per queste ultime utenze pagherà sempre il proprietario.
2. A partire dal 2008 i **costi della raccolta e del compostaggio dell'organico** (umido) vengono pagati in proporzione al numero delle persone che compongono il proprio nucleo familiare. Una persona = 1 (100 punti), due persone = 1,8 (180 punti), tre persone = 2,4 (240 punti), quattro persone = 3 (300 punti), cinque o più persone = 3,6 (360 punti). Per le abitazioni turistiche e le abitazioni di proprietà dei residenti affittate per periodi inferiori ad un anno (160 punti).
3. Le **utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico** in modo costante e corretto, **certificato ogni anno** dal Comune, a partire dal 2008 **non pagheranno** le spese relative alla raccolta e al compostaggio dell'umido.
4. La **parte variabile** della tariffa per le utenze domestiche, **per l'anno 2007**, verrà pagata dall'utente sempre in proporzione al numero delle persone che compongono il proprio nucleo familiare e al numero minimo di sacchetti previsti. Una persona = 1 (25 sacchetti = 100

punti), due persone = 1,8 (45 sacchetti = 180 punti), tre persone = 2,4 (60 punti = 240 punti), quattro persone = 3 (75 sacchetti = 300 punti), cinque o più persone = 3,6 (90 sacchetti = 360 punti). Per le abitazioni turistiche e le abitazioni di proprietà dei residenti affittate per periodi inferiori ad un anno (40 sacchetti = 160 punti).

5. La **parte variabile** della tariffa per le utenze domestiche, **per l'anno 2008**, verrà pagata dall'utente in proporzione alla quantità di rifiuto secco non riciclabile conferito dal proprio nucleo familiare, misurata in base al numero di sacchetti, della capacità di 30 litri, utilizzati. E' previsto un numero minimo di sacchetti da pagare per ogni tipologia di nucleo familiare. Vedi **tabella d**).
6. Il rifiuto secco non riciclabile viene conferito nelle strutture seminterrate, dotate di una calotta di conferimento della capacità di 30 litri, **utilizzando gli appositi sacchetti della capacità di 30 litri**. Ad ogni sacchetto consumato corrisponde un **conferimento di 30 litri**, che vale **4 punti**.
7. Le utenze sparse che non possono conferire nelle strutture seminterrate, sono dotate di bidoni personalizzati dotati di sistema di identificazione, della capacità di 120 litri. Ad ogni svuotamento corrisponde un **conferimento di 120 litri**, che vale **16 punti**.
8. Ogni utenza domestica dovrà pagare una **quota fissa di Punti** (numero minimo di sacchetti), in proporzione al nucleo familiare. Il nucleo familiare formato da **una sola persona** pagherà ad esempio **100 punti** all'anno (**25 sacchetti**), mentre il nucleo formato da **due** persone **180 punti (45 sacchetti)** , ecc... Vedi **tabella c**).
9. I nuclei familiari che conferiscono tutti i loro **materiali riciclabili, puliti e selezionati**, presso il Centro recupero materiali (CRM), pagheranno una **quota fissa ridotta** di punti, a seconda del numero annuale di conferimenti e alla loro periodicità, come previsto dalla **tabella c**) e dalla **tabella d**).

10. Le utenze domestiche di tipo turistico o le seconde case dei residenti non abitate per tutto l'anno, che conferiscono tutti i loro materiali riciclabili, puliti e selezionati, presso il Centro recupero materiali (CRM)), pagheranno una **quota fissa ridotta** di punti, come previsto dalla **tabella c)** e dalla **tabella d)**.
11. *Ogni Comune potrà decidere altre agevolazioni relative al numero di punti da pagare, ad esempio per le famiglie con **neonati** (pannolini) o per le famiglie con **anziani** (pannoloni) o per altri casi specifici.*
12. *Gli utenti saranno dotati di un **tesserino ambientale** con memorizzato il **codice fiscale** del proprietario e i **dati relativi all'unità abitativa** interessata. Il tesserino da **diritto di accesso al Crm** e servirà per **rilevare i conferimenti di materiali riciclabili** puliti e selezionati da parte di ogni nucleo familiare. Il conferimento di altri materiali non da diritto a nessuna riduzione di punti. La **strisciata** verrà sempre eseguita a cura del **gestore del Crm** che valuterà la consistenza dei materiali riciclabili conferiti. Al fine della riduzione di punti, sarà possibile conteggiare **un solo conferimento alla settimana** per ogni utenza.*

UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **parte fissa** della tariffa per le utenze non domestiche viene pagata dall'utente in proporzione al tipo di attività e alla superficie dei locali adibiti all'attività – coefficiente (Kc) – come previsto dalla **tabella b**).
2. Anche la **quota relativa alla raccolta e al compostaggio degli scarti organici** viene pagata in proporzione al tipo di attività e alla superficie dei locali (**tabella b**) e non in proporzione agli svuotamenti del bidone personalizzato. Sono previsti due svuotamenti settimanali nei mesi di alta stagione e uno svuotamento settimanale negli altri mesi. **Sono escluse le utenze che normalmente non producono scarti organici** che verranno individuate dal regolamento.
3. Le **utenze non domestiche** che producono modeste quantità di scarti organici, possono chiedere di conferirli nel bidone stradale chiuso a chiave, utilizzato per la raccolta dell'organico prodotto dalle utenze domestiche che non praticano il compostaggio domestico.
4. La **parte variabile** della tariffa per le utenze non domestiche, **per l'anno 2007**, verrà pagata dall'utente in proporzione al tipo di attività e alla superficie dei locali – coefficiente (Kc) – come previsto dalla **tabella b**).
5. La **parte variabile** della tariffa per le utenze non domestiche, **a partire dal 2008**, verrà pagata dall'utente in proporzione alla quantità di rifiuto secco non riciclabile conferito dalla propria attività.
6. Il rifiuto secco non riciclabile viene conferito negli appositi **cassonetti personalizzati** della capacità di 120 – 240 – 660 – 1.100 litri, dotati di **sistema di identificazione**. A ogni svuotamento corrisponde un punteggio rispettivamente di **16 – 32 – 90 – 150** punti. Sarà prevista dal regolamento una **quota minima fissa** di Punti da pagare.

7. Le **utenze non domestiche** che producono **modeste quantità di rifiuto secco non riciclabile**, possono chiedere di conferirlo nelle strutture seminterrate dotate di calotta di conferimento di 30 litri, **utilizzando gli appositi sacchetti della capacità di 30 litri**. Ad ogni sacchetto consumato corrisponde un **conferimento di 30 litri**, che vale **4 punti**. Sarà prevista una quota **fissa di Punti** da pagare e per quanto riguarda la possibile riduzione dei punti in proporzione ai conferimenti di materiali riciclabili presso il Centro di Raccolta, potranno essere **omologate ad un determinato nucleo familiare**.
8. Le **utenze non domestiche** possono conferire gratuitamente presso il Centro recupero materiali (CRM) **tutti i materiali riciclabili, puliti e selezionati**, previsti e descritti a **pagina 19**.
9. Le **utenze non domestiche dovranno conferire** presso il **CRZ di Monclassico** tutti i **rifiuti pericolosi**, i **rifiuti ingombranti** derivanti dalle loro attività, e **altri rifiuti** (frigoriferi – computer – stampanti – televisori – altri elettrodomestici – altri rifiuti elettronici – pneumatici – tessili – mobili – ecc..) **in base al regolamento e previa convenzione**.
10. Per le utenze non domestiche con il **1° gennaio 2007**, sia la parte fissa che la parte variabile saranno applicate in base **al tipo di attività e alla superficie** dell'azienda moltiplicata per i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999.
11. Dal **1° gennaio 2008** la parte variabile sarà conteggiata in base ai **punti relativi ai litri svuotati** con una **quota minima fissa** di punti da pagare. Ogni **utenza non domestica** avrà un **cassonetto personalizzato** dotato di sistema di identificazione.
12. L'organico, **sia per le utenze domestiche che per le grandi utenze**, sarà **posto ad un costo del 10% inferiore al residuo**, affinché vi sia un'incentivazione alla differenziazione **del rifiuto**. **Se sarà necessario un conguaglio, la differenza verrà spalmata sulla quota relativa al rifiuto secco non riciclabile di ogni singolo Comune**.

PENALITA'

I regolamenti comunali **prevederanno che** chiunque abbandona nell'ambiente, **o all'esterno del Crm, o nella Piazzola del verde, o all'esterno delle strutture seminterrate, qualsiasi tipo di rifiuto o** chiunque conferisce in modo improprio, **rifiuto organico o materiali riciclabili o rifiuti pericolosi nelle strutture seminterrate o rifiuto secco non riciclabile e materiali riciclabili nel bidone dell'organico,** verrà penalizzato con 10 punti in più per ogni infrazione, **nella parte variabile della tariffa, oltre alle sanzioni previste per legge e riportate nei regolamenti.** La stessa penalità **si applicherà alle** utenze non domestiche **che conferiranno in modo improprio il residuo secco, o qualsiasi altro tipo di rifiuto, nelle strutture seminterrate invece che nel loro cassonetto individualizzato.**

GESTIONE DELLA TARIFFA

La tariffa verrà gestita da **ogni Comune in stretta collaborazione con il Comprensorio.** Il Comune curerà in particolare la banca dati relativa all'anagrafe con il calcolo dei punti spettanti ad ogni nucleo familiare; i centri di calcolo relativi al Crm, allo spazzamento delle strade, ecc.; la tariffazione e la gestione del contenzioso (sostanzialmente rimane operativa la struttura che attualmente gestisce in ogni Comune la Tarsu). Il **Comprensorio** curerà la parte che riguarda i singoli centri di calcolo dei vari servizi, e tutto quello che servirà per garantire una gestione della tariffa omologata e unitaria su tutto il territorio della Valle.

Si ipotizza un **programma unico per tutti i Comuni,** che si interfacci con i programmi già esistenti nei Comuni e con i PC presenti nei C.R.M. (mediamente ASCOT WEB e M3 MAGGIOLI) che verrà **acquistato dal Comprensorio** con licenze d'uso per tutti i Comuni della Valle. Evidentemente nel pacchetto dovrà esserci la formazione e l'assistenza per uno/due anni al personale addetto ai tributi. Un programma unico permette in qualsiasi momento **il subentro del Comprensorio ai Comuni,** per la parte che si riterrà opportuno, o se questo verrà previsto dalla Riforma istituzionale in fase di approvazione (Comunità di Valle) e se l'Ente verrà autorizzato ad assumere il personale (previste almeno **due persone**).

RIFIUTI ASSIMILATI

RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE - ASSIMILATI AGLI URBANI - DA CONFERIRSI AI C.R.M.

Alla base dell'assimilazione vi sono seri problemi interpretativi; infatti non vi è una decodificazione univoca della problematica. Una serie di motivazioni di tipo ambientale e di razionalità della gestione del servizio rifiuti, **sul nostro territorio**, ci porta a considerare - all'interno di un' "economia di scala" - l'opportunità che vi sia da parte delle ditte la possibilità di conferire i rifiuti assimilati agli urbani nei C.R.M. comunali (solo materiali riciclabili – selezionati e puliti - e per una quantità max stabilita).

A nostro avviso in ogni scelta deve esserci la capacità di contestualizzare la soluzione del problema. Nel nostro caso la scelta che vogliamo compiere è quella di **permettere alle utenze non domestiche di conferire**, in modo gratuito, presso i Crm, tutti i materiali riciclabili di seguito elencati: **ferro e altri metalli** (barattolame pulito, ecc..), **imballaggi di vetro** (bottiglie e contenitori puliti), **cartoni** (puliti e asciutti), **carta** (pulita, asciutta e senza nylon), **imballaggi di legno** (cassette e pallets), **imballaggi di plastica** (cassette e imballaggi puliti), **polistirolo** (bianco).

Tale scelta è finalizzata ad un risultato che sostanzialmente cerca di **raccogliere la maggior quantità possibile dei materiali riciclabili presenti nella nostra Valle** ad un costo "giusto" per la **collettività** e per il **singolo utente interessato**, evitando nel contempo inutili spostamenti, per raggiungere il CRZ di Monclassico, sull'asse viario solandro. La scelta è quindi motivata anche da una forte volontà di **ridurre il più possibile i danni ambientali provocati dall'inquinamento da traffico**.

Alla luce di quanto esposto si ritiene importante approvare l'assimilabilità per qualità e quantità dei rifiuti sotto elencati.

<i>carta – cartone</i>	<i>5 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Imballaggi di vetro</i>	<i>1 mc. sfuso settimanale</i>
<i>ferro e altri metalli</i>	<i>2 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Imballaggi di plastica</i>	<i>5 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Imballaggi di legno</i>	<i>2 mc. sfusi settimanali</i>

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFA a PUNTI / SACCHETTI – TABELLA a)

1° GENNAIO 2007				DAL 1° GENNAIO 2008			
PARTE FISSA	1 persona (1)	Punti	100	PARTE FISSA	1 persona (1)	Punti	100
	2 persone (1,8)	<i>Punti</i>	180		2 persone (1,8)	<i>Punti</i>	180
	3 persone (2,4)	Punti	240		3 persone (2,4)	Punti	240
	4 persone (3)	Punti	300		4 persone (3)	Punti	300
	5 o più persone (3,6)	Punti	360		5 o più persone (3,6)	Punti	360
	ABITAZIONI TURISTICHE	Punti	200		ABITAZIONI TURISTICHE	Punti	200
PARTE VARIABILE	1 persona (1)	Punti	100	PARTE VARIABILE	<p>* In base al residuo secco non riciclabile prodotto da ogni singola utenza, misurato in proporzione al numero dei sacchetti idonei della capacità di 30 litri conferiti nelle strutture seminterrate. Ogni conferimento corrisponde a 4 punti.</p> <p>* Per le utenze sparse, in base agli svuotamenti del bidone personalizzato da 120 litri. Ogni svuotamento corrisponde a 16 punti.</p> <p>* Per ogni nucleo familiare la tariffa verrà calcolata in base ai Punti previsti dalla tabella c) e dalla tabella d).</p> <p>* E' previsto un numero minimo di Punti da conteggiare e la riduzione dei punti è calcolata in base al numero dei conferimenti di materiali riciclabili presso il Crm.</p> <p>* Per il riparto delle spese di gestione dell'organico si applicano i punti della parte fissa – per le abitazioni turistiche 160 punti– . Sono esentate le utenze che praticano il compostaggio domestico certificato anno per anno dal Comune.</p>		
	2 persone (1,8)	<i>Punti</i>	180				
	3 persone (2,4)	Punti	240				
	4 persone (3)	Punti	300				
	5 o più persone (3,6)	Punti	360				
	ABITAZIONI TURISTICHE	Punti	160				
	<p>* Per ogni nucleo familiare la tariffa verrà calcolata in base ai Punti previsti dalla tabella c) e dalla tabella d). (Numero minimo di sacchetti da pagare).</p> <p>* Per l'anno 2007 le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico certificato dal Comune avranno il 30% di sconto sulla parte variabile della tariffa.</p>						

UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFA A PUNTI / SACCHETTI - TABELLA b)

1 GENNAIO 2007		1 GENNAIO 2008	
PARTE FISSA	Superficie locali per coefficienti (Kc) Tipo di attività Tabella 3b – D..P.R. 158/99	PARTE FISSA	Superficie locali per coefficienti Tipo di attività Tabella 3b – D..P.R. 158/99
PARTE VARIABILE	Superficie locali per coefficienti (Kd) Tipo di attività Tabella 3b – D..P.R. 158/99	PARTE VARIABILE	<p>* In base ai punti relativi ai litri svuotati, con un minimo di punti da conteggiare-</p> <p>* 120 litri = 16 punti – 240 litri = 32 punti</p> <p>* 660 litri = 90 punti – 1.100 litri = 150 punti.</p> <p>* Raccolta porta a porta con cassonetto personalizzato dotato di sistema di identificazione.</p>
		ORGANICO	<p style="text-align: center;">Superficie locali per coefficienti Tipo di attività Tabella 3b – D..P.R. 158/99</p> <p>* Sono escluse le utenze che normalmente non producono scarti organici e che verranno individuate nel regolamento.</p>

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFA a PUNTI / SACCHETTI

TABELLA c)

**Quota annua di PUNTI FISSI per ripartire la parte variabile della tariffa
– Escluso il costo della raccolta e dello smaltimento dell'organico –**

Nuclei Familiari Residenti	RESIDENTI				
	Quota annua di PUNTI fissi con almeno 1 conferimento ogni mese presso il CRM o da 24 o più conferimenti all'anno	Quota annua di PUNTI fissi con almeno 1 conferimento ogni mese e ½ presso il CRM o da 18 a 23 conferimenti all'anno	Quota annua di PUNTI fissi con almeno 1 conferimento ogni 2 mesi presso il CRM o da 11 a 17 conferimenti all'anno	Quota annua di PUNTI fissi con almeno 1 conferimento ogni 3 mesi presso il CRM o da 6 a 10 conferimenti all'anno	Quota annua di PUNTI fissi fino a 5 conferimenti all'anno presso il CRM
1 persona (1)	50 (15)	65 (10)	75 (10)	85 (15)	100
2 persone (1,8)	90 (30)	120 (15)	135 (15)	150 (30)	180
3 persone (2,4)	120 (40)	160 (20)	180 (20)	200 (40)	240
4 persone (3)	150 (50)	200 (25)	225 (25)	250 (50)	300
5 o più persone (3,6)	180 (60)	240 (30)	270 (30)	300 (60)	360

Gli appartamenti turistici pagano come se fossero occupati da due persone per tutto l'anno.	TURISTI				
	Quota annua di PUNTI da 15 o più conferimenti all'anno presso il CRM	Quota annua di PUNTI da 11 a 14 conferimenti all'anno presso il CRM	Quota annua di PUNTI da 7 a 10 conferimenti all'anno presso il CRM	Quota annua di PUNTI da 4 a 6 conferimenti all'anno presso il CRM	Quota annua di PUNTI fino a 3 conferimenti all'anno presso il CRM
Turisti (2)	80 (20)	100 (20)	120 (20)	140 (20)	160

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFA a PUNTI / SACCHETTI

TABELLA

d)

Quota annua di PUNTI per ripartire la parte variabile della tariffa

Escluso il costo della raccolta e dello smaltimento dell'organico

Nuclei Familiari Residenti	RESIDENTI				
	COEFFICIENTE	NUMERO MINIMO DI SACCHETTI da pagare ogni anno	NUMERO MINIMO DI PUNTI da pagare ogni anno	NUMERO MASSIMO DI PUNTI PREMIO ogni anno	NUMERO MASSIMO DI PUNTI da pagare in piu' PER OGNI PENALITA'
1 persona	1	25	100	50	10
2 persone	1,8	45	180	90	10
3 persone	2,4	60	240	120	10
4 persone	3	75	300	150	10
5 o più persone	3,6	90	360	180	10
Gli appartamenti turistici pagano come se fossero occupati da 2 PERSONE per tutto l'anno	TURISTI				
	COEFFICIENTE	NUMERO MINIMO DI SACCHETTI da pagare ogni anno	NUMERO MINIMO DI PUNTI da pagare ogni anno	NUMERO MASSIMO DI PUNTI PREMIO ogni anno	NUMERO MASSIMO DI PUNTI da pagare in piu' PER OGNI PENALITA'
Turisti	2	40	160	80	10

TABELLA RIASSUNTIVA DEL SISTEMA CRM – STRUTTURE SEMINTERRATE – TARIFFA A PUNTI

VANTAGGI

- Tutte le utenze domestiche possono conferire **24 ore su 24**, sia il rifiuto secco non riciclabile nelle strutture seminterrate, che gli scarti organici nel bidone stradale dell'umido. Il sistema è particolarmente adatto al tipo di **utenza turistica**.
- Non provoca l'**abbandono** dei rifiuti nell'ambiente o la **migrazione** dei rifiuti verso altre zone.
- Evita il grave fenomeno della **combustione domestica dei rifiuti** (Tale fenomeno è presente nelle zone dove è stato adottato un sistema di misurazione puntuale del residuo).
- Il **sistema di raccolta** diventa più **semplice** ed **economico**. Un solo operatore vuota le strutture seminterrate due o tre volte **al mese** (in alta stagione tre o quattro volte), rispetto ai due **svuotamenti settimanali** dei cassonetti con due operatori (in alta stagione tre svuotamenti in settimana).
- La **Tariffa a Punti** premia il **comportamento virtuoso** del cittadino e promuove nel modo più semplice ed efficace possibile l'uso del CRM e la **raccolta differenziata di qualità**.

SVANTAGGI

- **Tempi più lunghi** nell'avvio dei vari servizi in tutti i Comuni e nel conseguimento dei risultati.